

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che concede ad alcune parti interessate l'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l'esenzione da esso, concesse ad alcune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2011) 9473]

(2011/876/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ⁽²⁾ («regolamento di estensione») che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽³⁾ sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione ⁽⁵⁾ («regolamento di esenzione») relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, varie imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a

più riprese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette ⁽⁶⁾ per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

- (2) Dopo l'ultima pubblicazione dell'elenco delle parti in esame ⁽⁷⁾, è stato selezionato un periodo principale di esame, che va dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2011. Sono state inoltre chieste ulteriori informazioni sugli anni 2009 e 2010. A tutte le parti in esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame.
- (3) La Commissione è stata anche informata della liquidazione di una società esentata dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Inoltre, una società ha informato la Commissione che aveva interrotto le sue operazioni di assemblaggio.

A. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA UNA SOSPENSIONE IN PRECEDENZA

A.1. Domande di esenzione ammissibili

- (4) La Commissione ha ricevuto dalle parti elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni richieste per determinare l'ammissibilità delle loro domande. A tali parti era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuta alla Commissione una prima richiesta completa. In base a queste informazioni, la Commissione ha stabilito che le domande di esenzione presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 1 erano ammissibili, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 98 del 19.4.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99.

⁽⁷⁾ GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99.

Tabella 1

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Blue Factory Team S.L.	CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante	Spagna	A984
CODE X Sp. z o.o.	Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie	Polonia	A966
JETLANE SAS (ex JET'LEAN SAS)	4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq	Francia	A968
Kwasny & Diekhöner GmbH	Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld	Germania	A993
Maxtec Ltd.	1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv	Bulgaria	A991
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.	Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)	Italia	A979
Müller GmbH	Riedlerweg 7, 8054 Graz	Austria	A978 (initially A977)
Unicykel AB	Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa	Svezia	A967

- (5) Durante l'esame è stato stabilito che per tutti i richiedenti il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, essi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti elencate nella precedente tabella 1 devono essere esentate dal dazio antidumping esteso.
- (7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione delle parti elencate nella tabella 1 dal dazio antidumping esteso deve prendere effetto dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.
- (8) La società Code X Sp. z o.o. ha cambiato indirizzo nel corso della procedura di esame. La società ha ricevuto la sua sospensione all'indirizzo ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa, Polonia. Durante il periodo di sospensione si è trasferita all'indirizzo Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Polonia. Questo cambiamento di indirizzo non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.
- (9) La società JETLANE SAS ha cambiato ragione sociale durante la procedura di esame. La società è stata sospesa inizialmente con la ragione sociale JET'LEAN SAS. Durante il periodo di sospensione la società che cambiato la

sua ragione sociale in JETLANE SAS. Questo cambiamento non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.

- (10) Il codice addizionale TARIC A977 assegnato inizialmente alla società Müller GmbH è stato attribuito due volte erroneamente e ha dovuto essere ritirato. Il 3 giugno 2010 la società ha ricevuto il codice addizionale TARIC A978. Questo cambiamento di codice non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.

A.2. Domande di esenzione respinte

- (11) Anche la parte indicata nella seguente tabella 2 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Bikeworks AC GmbH	Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler	Germania	A980

- (12) La parte in questione ha assemblato biciclette come subfornitore e non a proprio nome. La società non ha effettuato acquisti di parti e non è stato possibile valutare se le operazioni di assemblaggio fossero conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

- (13) Per questo motivo la Commissione deve respingere la richiesta, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione. Di conseguenza, la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere revocata e il dazio antidumping esteso deve essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale parte, cioè dalla data di effetto della sospensione.

A.3 Revoche

- (14) Per le parti elencate nella seguente tabella 3 l'esenzione deve essere revocata.

Tabella 3

Nome	Indirizzo	Paese	Codice aggiuntivo TARIC
Bicicletas de Alava SL	C/Arcacha 1, 01006 Vitoria	Spagna	8963
Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.	Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos	Portogallo	8244

- (15) Queste parti erano state esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Una società ha ora informato i servizi della Commissione di aver interrotto le sue operazioni di assemblaggio. In seguito a un'indagine, i servizi della Commissione sono stati informati da un tribunale portoghese che l'altra parte è stata liquidata. Per entrambe le parti l'esenzione va revocata.

B. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA UNA SOSPENSIONE IN PRECEDENZA

B.1 Domande di esenzione non ammissibili

- (16) Anche le parti elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 4

Nome	Indirizzo	Paese
Apollo Electric Bikes B.V.	Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal	Paesi Bassi
IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.	Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã	Portogallo

Nome	Indirizzo	Paese
Kleinebenne GmbH	Hansastraße 22, 33818 Leopoldshöhe	Germania
MOBIKY-TECH	675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô	Francia
MOVITEC SRL	Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav	Romania
Sun Baby Jacek Gabrus	Ul. Jana Styki 12, 64-920 Pila	Polonia
TORPADO S.R.L.	Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)	Italia

- (17) Una di queste parti è un'impresa di assemblaggio di biciclette elettriche le cui importazioni non sono soggette al dazio antidumping sulle parti di biciclette a norma del regolamento (CE) n. 71/79. Tale parte non è ammessa a fruire di un'esenzione. Per alcune parti interessate la fornitura di parti per la produzione di biciclette oggetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 71/97 rientra nel limite di un quantitativo inferiore a 300 unità su base mensile, come specificato nell'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. Pertanto, tali parti non hanno soddisfatto le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esenzione e non hanno potuto fruire di un'esenzione. Alcune altre parti non avevano ancora iniziato la produzione di biciclette e quindi non ha potuto essere concessa loro una sospensione.
- (18) Tutte le società elencate nelle precedenti tabelle da 1 a 4 sono state informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Nessuna delle osservazioni ricevute ha modificato le conclusioni espresse nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

Per ciascuna parte, l'esenzione prende effetto alla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 1

Elenco delle parti interessate alle quali è concessa l'esenzione

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Blue Factory Team S.L.	CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante	Spagna	Articolo 7	16.7.2010	A984
CODE X Sp. z o.o.	Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa)	Polonia	Articolo 7	22.1.2010	A966
JETLANE SAS (initially JETLEAN SAS)	4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq	Francia	Articolo 7	18.2.2010	A968
Kwasny & Diekhöner GmbH	Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld	Germania	Articolo 7	5.7.2011	A993
Maxtec Ltd.	1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv	Bulgaria	Articolo 7	15.10.2010	A991
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.	Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)	Italia	Articolo 7	13.4.2010	A979
Müller GmbH	Riedlerweg 7, 8054 Graz	Austria	Articolo 7	30.3.2010	A978 (inizialmente A977)
Unicykel AB	Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa	Svezia	Articolo 7	11.1.2010	A967

Articolo 2

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, dalla parte indicata nella seguente tabella 2 è respinta.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 2

Elenco delle parti per le quali è revocata la sospensione

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Bikeworks AC GmbH	Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler	Germania	Articolo 5	11.6.2010	A980

Articolo 3

Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella seguente tabella 3 sono revocate a norma dell'articolo 10 del regolamento di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 3

Elenco delle parti per le quali l'esenzione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Bicicletas de Alava SL	C/Arcacha 1, 01006 Vitoria	Spagna	Articolo 7	1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione	8963
Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.	Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos	Portogallo	Articolo 7	1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione	8244

Articolo 4

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 4 sono respinte.

Tabella 4

Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono respinte

Nome	Indirizzo	Paese
Apollo Electric Bikes B.V.	Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal	Paesi Bassi
IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.	Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã	Portogallo
Kleinebenne GmbH	Hansastraße 22, 33818 Leopoldshöhe	Germania
MOBIKY-TECH	675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô	Francia

Nome	Indirizzo	Paese
MOVITEC SRL	Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav	Romania
Sun Baby Jacek Gabrus	Ul. Jana Styki 12, 64-920 Pila	Polonia
TORPADO S.R.L.	Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)	Italia

Articolo 5

Gli Stati membri e le parti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione